



STATUTO DEL COMUNE di CINISI

**Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 3 del 18/03/2010**



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

STATUTO DEL COMUNE

PREMESSA

Nel redigere ed approvare il suo Statuto Municipale il paese di Cinisi può richiamarsi ad una storia ed a tradizioni antiche di alto significato, dalle quali attingere aspirazioni anche per il futuro, in uno spirito di continuità aperto dinamicamente alle nuove esigenze ed ai problemi del tempo e fedele ai valori di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Allo stesso tempo il paese di Cinisi intende continuare a rinnovare la sua tradizione dalla vocazione produttiva a quella culturale e proiettare nei nuovi istituti e nelle nuove dimensioni amministrative la propria indole e le proprie attitudini che vanno dal commercio, al terziario ed al turismo.

Il Comune di Cinisi, nell'adottare la sua carta statutaria si richiama ai valori della Costituzione della Repubblica e a tutto quanto, nello spirito di idee di pace e di democrazia, è in essa previsto per la promozione e la tutela dei cittadini, in materia di cultura, ambiente e paesaggio, sanità e sicurezza sociale, pari opportunità tra uomini e donne, attività sportive e ricreative, diritto alla casa, diritto allo studio, diritto al lavoro, organizzazione dei servizi, cura delle categorie più deboli, infanzia e vecchiaia.

In questa premessa non appare superfluo fare un cenno storico sulle origini di Cinisi.

L'origine di Cinisi si ricollega con la venuta dei Musulmani in Sicilia, avvenuta il 16 Giugno dell'827.

I Musulmani, diffondendosi nella Sicilia Occidentale, occuparono non solo le più grandi città, ma si fermarono sulle alture di monti inaccessibili.

L'antico Cinisi era situata nella contrada che porta il nome di Castellaccio.

Nel 1072 i Normanni venuti dal Settentrione cacciarono i Musulmani.

Gli abitanti di Cinisi non vollero sottomettersi ai nuovi signori. Il Conte Ruggiero, essendo risultato inutile ogni tentativo di pacificazione, va con un esercito guidato direttamente da lui e solo alla decisione di ardere le messi

Cinisi si arrese.

I casali musulmani dopo la conquista normanna scompaiono a poco a poco e la popolazione, lasciate le campagne si ritira a vivere nei grossi centri ed a Cinisi toccò la stessa sorte.

Infatti, alla metà del sec. XIII Cinisi non era altro che un casale disabitato a disposizione del re. Nel 1263 re Manfredi concede il casale di Cinisi al milite Matteo Pipitone, suo valletto fedele.

Da questi, attraverso vari passaggi per eredità verso il 1350 passa nelle mani di Fazio di Fazio e di sua moglie Violante.

Essi fino alla morte l'amministrarono con solerzia e sollecitudine migliorandone le colture, dando largo sviluppo alla pastorizia, piantando la tonnara in quella parte di mare detta "Ursa".

Fazio di Fazio, uomo di grande impegno, fu di animo buono e generoso e a dimostrazione di ciò basti ricordare le amichevoli relazioni che tenne con il Monastero di S. martino.

I Padri Benedettini pensarono subito a migliorarne le condizioni.

Agli inizi del secolo XVII comincia a crescere sempre di più la popolazione. Infatti, dai paesi vicini vengono a stabilirsi nel feudo nuove popolazioni, occupandosi di agricoltura e vivendo sotto la giurisdizione dei Padri Benedettini. Il Monastero col feudo ebbe i diritti baronali e vi amministrò per secoli la giustizia civile e penale.

Sulla spiaggia a poca distanza dalla Torre del Molinazzo, fu eretta dal Monastero dell'Ursa per la custodia della tonnara e per impedire lo sbarco ai corsari, che in quel tempo infestavano le coste dell'isola.

Nel 1676 fu iniziata la Chiesa matrice e quattro anni dopo, nel 1680, era costruita sotto il titolo di S. Fara.

Intanto alla punta estrema del feudo di Cinisi, vicino al mare e distante quasi tre Km. dalla Badia, era venuta a stanziarsi della povera gente, che viveva unicamente di pesca e diede origine al villaggio di Favarotta.

Per molti anni nell'ambito dello stesso abitato convissero due signorie feudali, due giurisdizioni diverse e magistrati che spesso agivano in contrasto tra loro.

Con decreto reale del 26/10/1836, il villaggio Favarotta cessò di far parte del Comune di Cinisi e restò aggregato a quello di Terrasini. tuttavia da allora e sino ai nostri giorni si trascina l'annosa e non ancora risolta questione dei confini tra Cinisi e Terrasini, questione ancora sul tappeto e che, mettendo da parte gelosie e campanilismi, andrebbe risolta al più presto, con l'auspicio che in futuro le due popolazioni possano convivere pacificamente ed in armonia, ricercando soluzioni unitarie ai problemi di rilevante interesse comune.

Nel 1762 l'Abate Giovanni Meli, chiamato dai Padri Benedettini, a soli 22 anni, in qualità di medico condotto venne a Cinisi, dove il poeta meditò e scrisse le Quattro Stagioni. Se il nome di Cinisi è andato oltre i nostri mari e si diffonde fuori dall'Italia, gran parte del merito è della poesia di Giovanni Meli, che descrisse in modo mirabile le scene dei campi, la bellezza degli orizzonti e la varietà della natura e della terra di Cinisi.

Agli inizi del XX secolo il suolo abbondava di olivi saraceni di frassini, di mandorli, di sommacchi e di carrubi, mentre la mano dell'uomo aveva già trasformato diverse contrade in fertili giardini. la manna, era la specialità del paese e veniva prodotta dal frassino, una pianta silvestre che prosperava sia in pianura che in montagna . il commercio della manna fino al dopo ultimo guerra mondiale fu assai fiorente, ma a poco a poco è scomparso del tutto con lo scomparire della sua produzione.

Ai giorni nostri l'economia di Cinisi è fondata principalmente sulla coltivazione e produzione del limone, anche se di recente anche esso è entrato in crisi per la scarsa richiesta del prodotto all'estero a causa della concorrenza internazionale, sul terziario e dell'Aeroporto di Punta Raisi che sorge sul suo

territorio e precisamente nella sua parte basse nelle c/de Molinazzo, Orsa e Punta Raisi), sul turismo e sul commercio.

Non appare fuori luogo fare qualche considerazione fare qualche considerazione sulla costruzione dell'Aeroporto avvenuta intorno al 1958 e su qualche errore di allora, le cui conseguenze purtroppo hanno riflessi notevoli sull'economia di Cinisi di oggi.

Infatti, tralasciando il fatto che le terre allora vennero espropriate e pagate a un prezzo irrisorio, non vi è chi non veda come una diversa collocazione della aerostazione a monte dell'Aeroporto, anziché a valle, avrebbe comportato per Cinisi, notevoli e sicuri benefici, per il notevole flusso di passeggeri e di merci, che inevitabilmente avrebbero interessato il paese e la sua economia dal punto di vista turistico, commerciale e di crescita sociale dei suoi abitanti. Tuttavia, non vanno trascurati i benefici pur essi notevoli intervenuti a favore della cittadinanza soprattutto dal punto di vista occupazionale ma ciò evidentemente non può bastare, e va fatto molto di più per compensare Cinisi della perdita di oltre un terzo del suo territorio a favore sia dell'Aeroporto che dell'Autostrada , che hanno chiuso il paese l'uno a valle e l'altra a monte, in una stretta soffocante e perniciosa.

Cosicché un cenno sulla posizione geografica ben si attaglia.

Il paese dista circa 30Km. da Palermo, che si può raggiungere sia con l'autostrada, sia con la strada statale 113, sia con la ferrovia.

E' posto in una pianura circondata da una catena di montagne, che lo chiudono come un ferro di cavallo, mentre da tramontana e ponente ha la vista del mare, a circa 2 Km. dall'abitato. Uscendo dalla parte superiore del paese, il piano comincia a essere elevato, interrotto da colline e valloni e per mezzo di una strada si arriva al Piano dei Margi, oltre al quale comincia l'erta del Monte Anello.

Il paese è piuttosto ben tagliato, ha vie larghe e spaziose. La Via principale, il Corso Umberto, è diritta e maestosa ed è l'invidia dei paesi vicini.

L'antico monastero è oggi trasformato in Palazzo Municipale, a pianterreno a destra e a sinistra si innalzano due grossi alberi, appartenenti alla famiglia dei Ficus.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. La comunità di Cinisi è costituita da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, avente autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria nell'ambito dei principi costituzionali, delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché del presente Statuto.
2. Lo statuto del Comune è la carta fondamentale della cittadinanza e dei cittadini singoli e associati e dei soggetti istituzionali in esso operanti.
3. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
4. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione all'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è ente autonomo nell'ambito dell'unità della Repubblica. Il rapporto tra il Comune, la Provincia e la Regione si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
6. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
7. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
8. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati: promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
9. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
10. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti o atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 3

Principi dell'organizzazione dell'attività comunale

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e semplificazione dei procedimenti e degli atti.
2. Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.

Art. 4

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici di cui al comma 2, emanando altresì le opportune direttive.
4. Il Comune riconosce e garantisce il ruolo dei sindacati e delle associazioni di categoria.

Art. 5

Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Cinisi ha una estensione di Km². 33.
2. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede che è ubicata nel palazzo civico sito in piazza V.E. Orlando (Palazzo dei Benedettini).
3. Lo stemma municipale è costituito da un'aquila reale dipinta in nero con il petto decorato da gigli, torri e leoni.
4. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il Comune riconosce la solennità civile e religiosa nel giorno del Santo Patrono (Santa Fara) che ricade il 7 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.
3. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
4. Onde assicurare e promuovere la più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, l'amministrazione si avvale dei più idonei mezzi di comunicazione di massa, quali internet, nel rispetto della normativa di tutela della privacy. (art. 18 L.R. 22/08)

Art. 7

Statuto

1. Lo statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalle norme di cui all'art. 1.
2. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto stabilisce altresì le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della 125/91 e s.m.i. e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8

Adozione e Modifiche dello Statuto

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 5% di elettori o di 1/5 dei consiglieri comunali, arrotondati per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. La proposta di iniziativa popolare, non può riguardare parti dello statuto in ordine alle quali è stata accettata o respinta dal Consiglio Comunale una proposta di modificazione nel biennio antecedente.
2. Lo statuto e le modifiche allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità tale che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. La proposta della deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata in consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni è

contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

4. La proposta di modifica o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

5. La proposta di statuto viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine, la proposta con le osservazioni e le proposte presentate vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale per l'approvazione che avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni suddette si applicano anche alle modifiche statutarie.

6. Dopo l'approvazione lo statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale ed al Ministero competenti per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

7. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

8. Lo statuto, in presenza di nuove disposizioni legislative in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, dovrà essere adeguato nel termine di 120 giorni. Trascorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, che enunciano principi in materia di ordinamento dei comuni, si intendono abrogate le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 9

Regolamenti

1. Il Comune adotta regolamenti, nelle materie previste dalla legge Statale, Regionale, dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale e in particolare:
 - a. per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b. sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - c. per l'esercizio delle funzioni;
 - d. di contabilità;
 - e. per la disciplina dei contratti dell'ente.
 - f. per l'accesso agli atti;
 - g. regolamento sui modi di usare i beni comunali
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti, al quale spetta la competenza assoluta di modificarli ed abrogarli con lo stesso quorum richiesto per l'approvazione.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 10

Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione, adotta misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.
2. Il Comune dovrà salvaguardare e tutelare le acque e difendere il suolo da infiltrazioni esterne provocate dall'uomo o dalla natura. In particolare dovrà vigilare e difendere il suolo e il sottosuolo circostante la sorgente Sanzotta le cui acque rappresentano un bene primario ed insostituibile del patrimonio del Comune di Cinisi. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicaps, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

Art. 11

Pari opportunità

1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'amministrazione comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando anche, con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
2. Per consentire una reale parità tra uomini e donne verrà istituito, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, un'apposito comitato per le pari opportunità, che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazioni almeno una volta l'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi immessi.

Art. 12

Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune. L'Amministrazione si impegna ad istituire un ufficio di segretariato sociale.
2. Nel promuovere lo sviluppo economico, il Comune informa la propria attività facendosi incarico di idonee iniziative presso gli organi di enti o aziende a partecipazione comunale, oltre a garantire in via permanente ed indipendentemente dalla propria quota sociale, la presenza di uno o più membri eletti dal consiglio comunale, in seno agli organi amministrativi di esse.
3. Il comune, nell'ambito delle proprie finalità culturali ed assistenziali, sostiene l'attività delle scuole materne non statali senza fini di lucro, adottando strumenti idonei a garantire lo sviluppo, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
4. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, promuove programmi atti a fornire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.
5. Il Comune favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi, promuove lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, realizzando e favorendo la creazione di impianti sportivi e di ritrovo; favorisce la formazione di consulte per il turismo, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, valorizzando e favorendo il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, soprattutto con la manifestazione del Carnevale.
6. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia. In particolare, cura e sostiene, la razionale utilizzazione della terra, la conservazione e la valorizzazione dei boschi e dei pascoli, e la salvaguardia delle aree agricole pianeggianti, sottraendoli nei limiti del possibile, a destinazioni per usi extra agricoli e per investimenti di pubblica utilità. Il Comune, infine, valorizza e tende al recupero e ne diffonde la conoscenza dei prodotti caratteristici locali, anche attraverso mostre e pubblicità varie di derivati del latte, dei prodotti della terra e della caratteristica "Vacca Cinisara".

Art. 13

Cooperazione europea ed emigrazione

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 dal consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie

- territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa;
2. A questo fine, opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi per scopi di conoscenza, di democrazia e di pace.
 3. A tal fine, nel regolamento, tra gli istituti di organismi di partecipazione, è fatto esplicito riferimento al "Comitato per i Gemellaggi" ed ai relativi finanziamenti per garantirne il funzionamento.
 4. Il Comune favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, l'assistenza materiale dei lavoratori emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie ai sensi della Legge Regionale n.55 del 4/06/1980.
 5. Il consiglio comunale può con deliberazione motivata, chiedere l'istituzione di un comitato per l'emigrazione, eleggendo contestualmente tre consiglieri, ai sensi del D.P.Reg. 22 dicembre 1981, n. 193.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 14

Principi

1. Il Comune garantisce la effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, assicurando la partecipazione dei cittadini stessi e delle organizzazioni sociali alla formazione degli atti amministrativi a carattere generale, nel rispetto delle modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.
2. L'effettiva partecipazione è anche assicurata attraverso l'esercizio del diritto di udienza, esclusivamente secondo le modalità previste dal regolamento di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 15

Partecipazione popolare - referendum consultivi

1. La partecipazione e l'iniziativa popolare si esplica attraverso la presentazione di istanze, petizioni o proposte, nelle materie di esclusivo interesse locale e di rilevanza generale, purché di competenza del Comune, secondo le modalità previste dal successivo art. 16. Per quanto concerne la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi, trovano applicazione le disposizioni del titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Quando il Consiglio è chiamato a deliberare su questioni di notevole interesse e che abbiano le caratteristiche di cui sopra, esso stesso può anche indire un referendum consultivo, ai quali sono chiamati i cittadini elettori.
3. il referendum è indetto, anche nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta 1/5 degli elettori risultanti al momento della richiesta, le cui firme devono essere autenticate ai sensi del *D.P.R. 28/12/2000 n.445*.
4. Non possono essere sottoposti a referendum: lo statuto, i regolamenti, i bilanci, i provvedimenti riguardanti tariffe e tributi e le altre entrate in genere, gli atti concernenti le nomine e designazione, gli atti inerenti materie oggetto di esecuzione di leggi statali o regionali e gli atti riguardanti materie sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare entro i termini stabiliti.
5. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, di svolgimento di referendum; mentre sulla sua ammissibilità delibera il consiglio comunale a maggioranza dei voti, salvo che si tratti di referendum ad iniziativa consiliare.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con elezioni politiche, amministrative o referendarie nazionali.
7. Sull'oggetto del referendum che abbia avuto esito positivo a norma del regolamento, il consiglio è chiamato a deliberare entro 45 giorni dal suo svolgimento, conformemente alla volontà popolare.

Art. 16

Iniziativa popolare

1. I cittadini singoli o associati possono inoltrare all'A.C. istanze, petizioni o proposte per sollecitare o promuovere la più efficace tutela degli interessi collettivi.
2. Tali mezzi di iniziativa popolare devono essere sottoscritti dai proponenti nelle forme previste dal D.P.R. 28/12/2000 n.445 e devono illustrare in modo chiaro ed esaustivo le specifiche questioni sollevate e le eventuali soluzioni suggerite.
3. I proponenti devono rivolgere le proprie istanze al sindaco, il quale dovrà decidere nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento; entro il suddetto termine dovrà rimettere la questione alla G.M. o al Consiglio, secondo la loro competenza ex legge, i quali dovranno deliberare rispettivamente entro i successivi trenta giorni.
4. Sulla relativa proposta di deliberazione della G.M. o del Consiglio, dovranno essere acquisiti i pareri ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000

Art. 17

Diritto di informazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, garantisce e promuove in tutti i suoi aspetti il diritto all'informazione quale fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e strumento essenziale per la effettiva partecipazione democratica secondo le modalità previste dall'art. 18 c. 1 della L.R. 22 del 16/12/2008.
2. Il regolamento comunale disciplina organicamente la materia, secondo i principi dell'art.10 del D.Lgs n.267/2000 come recepito dalla L.R. 30/2000 che modifica l'art.1 comma 1, lett. b), L.R. 48/91 e s.m.i.)

Art. 18

Azione popolare

1. Ciascun elettore, a tutela di interessi del Comune, in caso di inerzia dell'amministrazione, può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 19

Diritto di accesso

1. L'accesso agli atti dei cittadini singoli e associati, si concreta sia nella consultazione che nel rilascio di copie.
2. Tutti gli atti dell'A.C. sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese,

- ovvero sia di pregiudizio degli interessi del Comune o di enti da esso dipendenti.
3. Il regolamento deve riguardare le disposizioni generali contenute nel titolo V e nell'art. 34 del successivo titolo VI della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i.
 4. L'accesso dei cittadini singoli ed associati, senza la dimostrazione di interesse di cui all'art. 25 della citata legge regionale, si ritiene riferibile agli atti amministrativi terminali dei vari organi, non a qualsiasi documento amministrativo, nonché agli atti endo-procedimentali.
 5. Per il rilascio di copia di tali atti, il regolamento deve indicare i costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
 6. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
 7. Per l'accesso dei consiglieri permangono le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 199 dell'O.R.E.L.
 8. I consiglieri stessi, non possono in ogni caso, al fine di eludere le disposizioni di cui al presente articolo, richiedere copia degli atti in qualità di consiglieri comunali, per conto di terzi.

Art. 20

Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione potrà istituire l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buono andamento dell'Amministrazione Comunale e degli Enti da essa dipendenti, nonché a tutela degli interessi dei cittadini.
2. Il predetto ufficio interviene su richiesta dei cittadini, tutelando coloro i quali lamentano abusi, disfunzioni carenze o ritardi da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il difensore Civico accerta, altresì, che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati, verificando la rispondenza ai termini di legge o di regolamento.
4. Nel caso in cui vengano accertate anomalie a norma del 2 comma del presente articolo, il Difensore Civico provvede a trasmettere al Segretario Comunale una comunicazione scritta con l'indicazione di quanto riscontrato, invitandolo a provvedere entro un determinato termine, informando nel contempo il Sindaco.
5. Il Difensore Civico annualmente presenta al Consiglio una relazione dettagliata sulla attività svolta, suggerendo anche le eventuali misure organizzative e procedurali, in ordine al raggiungimento degli obiettivi di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione Amministrativa.
6. All'ufficio devono essere assicurati idonei mezzi e strutture provvedendo all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune, che dovrà contenere altresì l'indennità di funzione annua, al quale non potrà essere superiore a quella fissata per gli assessori.
7. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto.

8. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.
9. Egli può essere revocato, per gravi violazioni di legge o del presente statuto, con delibera motivata dal consiglio adottata a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ consiglieri assegnati.
10. Possono essere eletti cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni italiani, che siano docenti di discipline giuridiche, avvocato o magistrati a riposo, dirigenti di amministrazioni pubbliche in quiescenza.
11. non sono eleggibili coloro i quali siano stati candidati nelle ultime elezioni di qualsiasi tipo tenutesi nel comune o coloro che hanno parenti o affini fino al quarto grado del sindaco, assessore, consigliere, segretario nonché di dipendenti comunali. Non sono altresì eleggibili coloro i quali ricoprono cariche in partiti politici.
12. Il difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza, la quale si verifica per sopravvenuta causa di ineleggibilità.

TITOLO III FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

Art. 21

Principi di organizzazione dell'attività comunale

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e sulla base delle risorse disponibili, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.
2. Il comune può gestire servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

La delibera riguardante la istituzione del servizio pubblico e la scelta della relativa forma di gestione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CONVENZIONI CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 22

Principi di organizzazione delle forme associative

L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge e dallo statuto, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

L'adesione alle forme associative è consentita nei limiti dell'art. 10 della L.R. 22/2008).

Art. 23

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere le forme di convenzioni obbligatorie fra i Comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo, stabilito con decreto del Presidente della Regione.

Restano salve le disposizioni dell'art. 17 della legge regionale n. 9/86 e dell'art. 20 della legge regionale n. 22/86.

Il consiglio comunale approva le convenzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ne fissa i criteri e gli indirizzi.

Art. 24

Consorti

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e con altre province un consorzio, secondo le norme previste per la costituzione di aziende speciali di cui all'art.114 della legge n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. Il consorzio è un ente strumentale dotato di personalità giuridica distinta da quella degli enti che lo costituiscono ed è dotata di autonomia gestionale ed imprenditoriale.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
4. Per quanto riguarda gli organi del consorzio e il funzionamento dello stesso si applicano le norme di cui agli artt.2 comma 2 e art. 31 della legge n. 267/2000, come recepito dalla L.R. 30/2000 che modifica l'art.1. L.R. 48/91 e s.m.i..

Art. 25

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ad ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4. L'accordo, qualora adottato col decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dall'Assessore regionale al territorio ed ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni.
7. Per la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, si applicano le norme di cui all' art. 34 del D.lgs 267/2000,

TITOLO V ORGANI DEL COMUNE

Art. 26

Organi di governo

1. Sono organi del Comune: il Sindaco e il Consiglio, eletti direttamente dal popolo e la Giunta nominata dal Sindaco.
2. Spetta ad essi la rappresentanza democratica della comunità di Cinisi e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, nonché degli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento italiano si conforma.
3. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze, nonché i rapporti tra gli organi politici e gli organi burocratici per il governo della collettività Comunale.

Art. 27

Status giuridico degli amministratori

Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese, delle indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed amministrativi degli amministratori del Comune di Cinisi si applica la vigente normativa.

Capo I Il consiglio

Art. 28

Composizione e durata del consiglio

1. Il Consiglio Comunale, la cui composizione, elezione e durata sono stabilite dalla legge, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 29

Competenze del consiglio

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. In particolare, il Consiglio ha competenza con riferimento ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto e le relative modifiche, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici,

- i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe o varianti ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture ;
3. Le deliberazioni in ordine agli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 30

Attività ispettiva del consiglio

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione Comunale.
2. Le commissioni sono formate da 5 membri, scelti anche al di fuori del Consiglio purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere ed esperti della materia oggetto dell'indagine, con voto limitato a due. La commissione elegge il presidente nel suo seno, a maggioranza assoluta.
3. La Presidenza di tali commissioni viene attribuita alle minoranze consiliari.
4. Alle commissioni competono i più ampi poteri di accesso agli atti dell'amministrazione Comunale che vengono esercitati dal Presidente su conforme deliberazione della Commissione stessa.
5. Il Segretario della commissione è scelto dal Presidente fra i dipendenti dell'A.C. con qualifica funzionale non inferiore alla Categoria C.
6. Il consiglio esercita l'attività ispettiva nei confronti della G.M. attraverso gli atti previsti dall'art.44 del presente statuto, a cui il Sindaco deve rispondere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

Art. 31

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente secondo le disposizioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali senza computare la cifra elettorale riportata dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di neutralità è il garante dell'equilibrio di un sistema di regole, al fine di assicurare la corretta dialettica tra le parti a tutela di ciascuna parte, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni a scrutinio segreto con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere, anche su richiesta motivata dei Consiglieri, la seduta o scioglierla. Può proporre di mettere ai voti, senza discussione in merito, l'allontanamento momentaneo dall'aula del Consigliere che reiteratamente violi il regolamento. Inoltre può fare allontanare chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della stessa. Infine sottoscrive i verbali assieme al Segretario comunale e al Consigliere anziano.

Art. 32

Cessazione dalla carica di presidente

1. Il presidente del consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta dai consiglieri assegnato al comune; in caso di dimissioni o perdita della qualità di consigliere comunale, nonché per revoca consiliare.
2. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve contenere il nominativo del nuovo presidente del consiglio.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, presso la segreteria comunale.
4. L'approvazione della mozione comporta la cessazione immediata dalla carica del presidente del consiglio e la proclamazione del nuovo presidente.
5. La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente esecutiva.
6. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni, le quali vengono presentate al consiglio mediante deposito presso la segreteria comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute di organi collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7. Il presidente cessa, anche, dalla carica per perdita della qualità di consigliere comunale.
8. In caso di ripetute e persistenti violazioni di legge o di disposizioni statutarie, e nel caso in cui si evince chiaramente la rottura della posizione di neutralità e di imparzialità di cui lo stesso presidente è garante ai sensi del presente statuto su proposta di 1/3 dei consiglieri assegnati, nelle modalità di cui ai commi precedenti il Consiglio può revocare il presidente con apposito atto adottato a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 33

Funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio è convocato:
 - a) per determinazione del presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati.

Nei casi sub b) e sub c) la riunione del Consiglio deve avvenire nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta.

2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio ponendo all'o.d.g. gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco ed, ove esistenti, le richieste di 1/5 dei consiglieri.
3. L'attività del Consiglio Comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre, mentre si riunisce in sessione straordinaria quando lo richiedono i soggetti di cui al I comma del presente articolo senza esaminare gli estremi della necessità ed urgenza.
4. Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso contenente gli affari da trattare, da consegnare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza al domicilio eletto dai consiglieri.
5. Nei casi di urgenza la consegna degli avvisi di convocazione può aver luogo anche 24 ore prima, rispetto all'ora fissata per l'adunanza.
6. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'o.d.g. devono essere notificati fino a 24 ore prima della seduta, fermo restando in tal caso che ogni deliberazione relativa agli argomenti aggiuntivi può, su richiesta della maggioranza dei presenti, essere differita al giorno seguente.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'o.d.g. e se agli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri, almeno 3 giorni prima o 24 ore prima, nei casi d'urgenza, durante le ore d'ufficio.
8. A richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, il presidente è tenuto a convocare e riunire il consiglio, entro il termine perentorio di 20 giorni, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
9. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 34

Quorum strutturale

1. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Qualora non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale suddetto, la seduta è rinviata al giorno successivo, come previsto dall'art. 30 della L.R. 9/1986, con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri.
3. Nella seduta di prosecuzione non si applica la disposizione sul rinvio di un'ora, rispetto all'ora fissata con l'avviso di convocazione.

Art. 35

I consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute consiliari ed in caso di assenza sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, giustificando la stessa.
2. Ad inizio di ogni sessione, il presidente comunica i nominativi dei consiglieri in congedo.
3. L'elenco dei consiglieri assenti senza giustificato motivo è affisso a cura del presidente all'albo pretorio, per tutto il periodo in cui il consiglio è aggiornato.
4. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive saranno sottoposti al procedimento di decadenza, ex art. 173 del vigente O.R.E.L.
5. A tal fine, il presidente è tenuto ad iscrivere all'O.d.G. la proposta di decadenza dei consiglieri, le cui assenze sono ingiustificate, man mano che queste raggiungano il numero di tre, non computando fra esse le sedute di prosecuzione ex art. 30, L.R. n. 98/86.
6. La decadenza può essere, altresì, pronunciata a richiesta di un qualsiasi elettore del Comune.
7. Al procedimento d'ufficio ed a quello popolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 173 dell'O.R.E.L.

Art. 36

Attività dei consiglieri

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza consiliare e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nelle forme previste dal regolamento interno consiliare.
2. Egli è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio nei specifici casi determinati dalla legge o da ogni atto idoneo in tal senso.
3. Il consigliere può proporre anche emendamenti alle questioni iscritte all'O.d.G., secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Nel caso che gli emendamenti dovessero incidere sostanzialmente sulle proposte stesse, occorre procedere all'acquisizione del parere, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 ed a tal fine dovranno essere rinviate ad altra seduta per la necessaria attività istruttoria consultiva.
5. Il consigliere ha il diritto-dovere di esaminare, prima della seduta, gli atti messi a disposizione nei termini di legge concernenti gli affari iscritti all'O.d.G.

Art. 37

Gruppi consiliari

I consiglieri comunali possono costituire gruppi composti anche da un membro, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38

Commissioni Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono costituite le commissioni, formati ed eletti nel proprio seno con criteri proporzionali.

2. Il regolamento di istituzione delle predette commissioni dovrà attenersi nella determinazione di poteri alla previsione delle seguenti funzioni in ciascuna delle materie di competenza:
 - a. consultivo – istruttore;
 - b. preparatorie e di studio;
 - c. vigilanza e verifica.
3. I termini per il rilascio dei pareri di cui alla lett. a) del predetto comma non potranno essere superiori a sette giorni e, nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente nella richiesta, tre giorni.
4. I pareri di cui al comma precedente sono obbligatori ma non vincolanti e riguardano tutte le materie di competenza del consiglio.
5. Il regolamento può prevedere che la funzione consultiva sia esercitata solo su alcune materie espressamente indicate.

Art. 39

Regolamento interno

Le norme relative al funzionamento ed alla organizzazione del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei voti. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche di esso.

Art. 40

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere Comunale sono presentate per iscritto al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

Capo II La Giunta

Art. 41

Composizione della Giunta - Cause d'incompatibilità

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori da lui nominati, scelti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione del Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco.
2. La carica di componente della Giunta Comunale è incompatibile con quella di consigliere Comunale.
3. Il consigliere Comunale nominato Assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In mancanza di opzione decade dalla carica di Assessore.

4. Ai componenti della Giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di Sindaco, le quali devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro 10 giorni dalla loro nomina.
5. La carica di componente del Governo regionale è incompatibile con la carica di Sindaco e di Assessore.
6. I dipendenti delle A.S.L. nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire la carica di Sindaco o Assessore del Comune il cui territorio coincide con il territorio della A.S.L. dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonché di Sindaco o Assessore del Comune che concorre a costituire la A.S.L. dalla quale dipendono o sono convenzionati.
7. I dipendenti con funzioni direttive degli uffici di collocamento o delle sezioni circoscrizionali non possono essere candidati per le elezioni del Consiglio Comunale, né per la carica di Sindaco, né ricoprire la carica di Assessore Comunale.
8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al II grado del Sindaco.
9. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco entro 10 giorni dal suo insediamento al consiglio, il quale in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
10. Gli atti sindacali di nomina e revoca degli Assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, al consiglio e all'Assessorato regionale enti locali.
11. Gli Assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.

Art. 42

Durata della Giunta Comunale

1. La durata della Giunta è fissata in 5 anni (LR 7/92 e s.m.i.) decorrenti dal suo insediamento, il quale coincide con la data dell'atto di nomina sindacale.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco per un qualsiasi motivo comporta la decadenza dell'intera Giunta.

Art. 43

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori nominati dal Sindaco a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 7/1992, cessano dalla carica per:
 - a) revoca da parte del Sindaco;
 - b) dimissioni;
 - c) rimozione o sospensione a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90 (ora 267/2000), come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2. L'applicazione della misura di sospensione e/o rimozione degli Assessori a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90 (ora 267/2000), come recepita dalla legge regionale n. 48/91, non determina la decadenza dell'intera Giunta.
3. In questo come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, il Sindaco provvederà alla nomina di un altro Assessore.

4. In caso di revoca, il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio nel termine di 7 giorni, le ragioni del provvedimento sulle quali il Consiglio potrà esprimere valutazioni formali.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono depositate presso la segreteria Comunale ed assunte tempestivamente al protocollo generale. Possono, altresì, essere formalizzate in seduta di organi collegiali.
6. Le dimissioni sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 44

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste, dalla legge o dallo statuto, dal Sindaco, dal Segretario, o degli altri Dirigenti.
2. In particolare:
 - a. Elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
 - b. Propone al consiglio, nell'esercizio delle sue attribuzioni, gli schemi di regolamento approvati con atto deliberativo;
 - c. Approva i progetti delle opere pubbliche;
 - d. Adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti dalla Statuto al Sindaco, al Segretario o altri Dirigenti;
 - e. Elabora e propone al Consiglio con proprio atto corredato da relazioni tecnico-economiche, le tariffe da applicare per la fruizione di beni e servizi cui il consiglio è chiamato a deliberare;
 - f. Approva le transazioni indipendentemente dal valore salvo tuttavia il limite di cui alla lettera 1) dell'art. 32 della legge n.142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
 - g. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
 - h. Approva il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
 - i. Approva la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
 - j. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - k. Approva la dotazione organica;
 - l. l'individua i criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
 - m. Esprime il parere sulla nomina del direttore generale;
 - n. Esprime il parere sulla revoca del direttore generale;
 - o. Esprime il parere sulla revoca del segretario comunale;
 - p. Provvede all'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico previsto dal CCNL a dirigenti, alte specializzazioni, responsabili delle aree assunti con contratto a tempo determinato;
 - q. Delibera le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
 - r. Delibera l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
 - s. Approva la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione e la relazione illustrativa del conto consuntivo;

- t. Adotta gli atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;
- u. Approva lo schema del programma triennale delle opere pubbliche;
- v. Autorizza la costituzione in giudizio e la costituzione di parte civile per tutelare gli interessi del Comune;
- w. Indica i criteri e le direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- x. Affida gli incarichi professionali esterni basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali e professionali (incarichi a legali ecc.);
- y. Approva l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, la costituzione di servitù di ogni genere e tipo, gli atti di sdemanializzazione e classificazione dei beni patrimoniali.
- z. Adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della L.R. n.44/91, non attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio o dallo Statuto, al Segretario e ai Funzionari.

Art. 45

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale si riunisce validamente senza alcuna formalità procedurale, i cui atti regolarmente istruiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono messi a disposizione della Giunta stessa dal segretario.
2. La Giunta si riunisce con cadenza settimanale, nelle ore d'ufficio e nel giorno che questa stabilisce, al momento del suo insediamento.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco, od in mancanza di questi dal vice Sindaco, od in mancanza ancora dall'Assessore anziano per età.

Art. 46

Dichiarazione dei redditi

1. Per assicurare la massima trasparenza il Sindaco e gli Assessori dallo stesso nominato sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla L.R. 128/1982.
2. I soggetti tenuti alla dichiarazioni disciplinate dalla L.R. 128/1982 e s.m.i. decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni.

Capo III Il Sindaco

Art. 47

Condizioni di eleggibilità alla carica di Sindaco

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere Comunale.

2. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere Comunale e di Sindaco.
3. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Parlamentari nazionali all'elezione per la carica di Sindaco.
4. Nessuno può candidarsi alla carica di Sindaco contemporaneamente in più di un Comune. Chi è già eletto in un Comune non può candidarsi in altri Comuni.
5. E' consentita la candidatura contemporaneamente alla carica di Sindaco e di Consigliere, ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di Consigliere.

Art. 48

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dura in carica 5 anni.
2. Per la presentazione della candidatura alla carica di Sindaco, si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 della L.R. 35/97.
3. Viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti pari o superiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

Art. 49

Secondo turno di votazione

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti di cui all'art. precedente, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le modalità previste dall'art. 3 della L.R. 35/97 nella seconda domenica successiva.
2. Al ballottaggio sono ammessi due candidati che, nel primo turno hanno ottenuto maggior numero di voti, salvo eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro 48 ore dalla proclamazione del risultato del primo turno ovvero entro 24 ore se trattasi di rinunce successive alla prima.
3. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.
4. Qualora, a seguito di rinunce o per qualsiasi altra causa permanga una sola candidatura valida, si procede comunque alla votazione e il candidato viene eletto se alla consultazione partecipi la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali e se riporti almeno il 25% dei voti degli iscritti nelle liste stesse.
5. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta entro 90 giorni dall'accertamento del risultato.

Art. 50

Proclamazione dell'eletto

1. La proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco, effettuata dall'Ufficio Elettorale Centrale ai sensi della normativa vigente, costituisce provvedimento definitivo attraverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali innanzi agli organi giurisdizionali, a norma delle vigenti disposizioni.
2. In caso di ineleggibilità accertata in sede di convalida o di sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi n. 1,2 e 3 dell'art. 16 L.R. 7/92 e s.m.i.

Art. 51

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica, per decadenza (secondo la procedura di cui al successivo art. 51), dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2. Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 52

Mozione di sfiducia

1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R. 35/1997 e s.m.i. può essere presentata mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione è approvata con il voto favorevole del 65% dei consiglieri in carica e se approvata ne consegue l'immediata cessazione delle cariche che avviene con le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 35/97 e s.m.i.

Art. 53

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi o del segretario
2. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Per le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed in qualità di ufficiale di Governo, si applicano le disposizioni di cui all'art.54 del d.lgs n.267/2000 s.m.i.
5. Il Sindaco, inoltre:
 - a) può sospendere l'adozione di atti specifici dei singoli Assessori, nell'esercizio del potere di vigilanza, controllo ed indirizzo dell'attività agli stessi delegati;
 - b) rilascia le autorizzazioni commerciali, le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - c) promuove e conclude gli accordi di programma contemplati nell'art. 89, 90, 107, 109 e 110, della legge n. 142/90 (ora art. 34 del d.lgs 267/2000), come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
 - d) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione delle relative graduatorie;
 - e) conclude accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento amministrativo finale a norma della legge regionale n. 10/91;
 - f) ha potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, queste ultime su proposta dell'Assessore al ramo;
 - g) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti;
 - h) infligge la censura ai dipendenti nei casi previsti dalla legge;
 - i) Stipula in rappresentanza del comune i contratti già conclusi in deroga a quanto stabilito dagli artt. 89, 90, 107, 109 e 110 del d.lgs 267/2000
 - j) delega per iscritto gli Assessori all'esercizio delle funzioni di sua competenza organicamente per gruppi di materie, con potere di firma su gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la presidenza delle commissioni istituzionalmente esistenti;
 - k) adotta i provvedimenti autorizzatori, concessori e sanzionatori in materia edilizia ed urbanistica ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
 - l) Adotta i provvedimenti oblativi in materia di espropri nonché tutti gli altri atti connessi e consequenziali.
6. In caso di successione dalla carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune in precedenza nominati, anche prima della scadenza del relativo incarico.
7. Il Sindaco non può nominare alle suindicate cariche di rappresentanza presso aziende, enti ed istituzioni il proprio coniuge, i parenti e gli affini entro il II grado.
8. Il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può nominare degli esperti estranei all'amministrazione a norma dell'art.14 della legge regionale n.7/1992 e s.m.i.
9. Annualmente il Sindaco presenta al consiglio una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti rilevanti, sulla quale esso esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica entro 10 giorni dalla presentazione.
10. Il sindaco è inoltre, tenuto a comunicare entro 7 giorni i motivi che lo hanno indotto a revocare qualcuno degli assessori a norma dell'art. 12 L.R. n. 7/1992. Sulla relazione del Sindaco il Consiglio esprime le proprie valutazioni,

11. Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo di cui ai due commi precedenti sono rilevanti agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della Legge 142/1990 (ora art. 142 del D.lgs 267/2000), come recepito dalla L.R. n. 48/1991.

Art. 54

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
2. Egli esercita tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento.
3. In sostituzione del Vice Sindaco, tale funzione vicaria è esercitata dall'Assessore più anziano per età.
4. Il vice Sindaco può essere revocato dal Sindaco, il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione, salvo l'obbligo di comunicare al Consiglio le ragioni del provvedimento.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Organi di gestione

Art. 55

Principi generali

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio e della giunta e, con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. L'esercizio del ruolo e delle funzioni di competenza degli organi politica-istituzionali avviene nel rispetto delle attribuzioni, competenze e responsabilità del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei Servizi secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. Gli assessori comunali assicurano l'esercizio di tale funzione nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 56

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del comune si articola in uffici e servizi.
2. Tali uffici e servizi, nonché il conferimento della loro titolarità, sono disciplinati, unitamente alla dotazione organica del personale, dal regolamento in conformità dei seguenti criteri:
 - a) buon andamento, imparzialità, autonomia tecnica dell'azione amm.va;
 - b) funzionalità ed economicità di gestione;
 - c) professionalità e responsabilità dei preposti e degli addetti;
 - d) pubblicità e trasparenza dell'azione amm.va ai fini della partecipazione dei cittadini alla medesima.

Art. 57

Attività amministrativa

L'attività amministrativa gestionale del Comune di Cinisi si articola in 6 aree funzionali articolate così come disciplinate dal Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 58

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, fermo restando la sua dipendenza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2. Il segretario comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario comunale, in particolare:

- a) svolge funzioni di assistenza giuridica – amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'ente e dei funzionari responsabili delle aree in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) esercita le competenze proprie del direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
- c) esercita la sovrintendenza ed il coordinamento dei funzionari responsabili delle aree, qualora il direttore generale non sia stato nominato;
- d) assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
- e) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
- f) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i funzionari apicali delle massime strutture organizzative dell'ente, ove non sia stato nominato il direttore generale, in conformità a quanto statuito negli atti di attribuzione delle competenze alle unità organizzative e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
- g) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
- h) partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
- i) redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- j) riceve le dimissioni del sindaco;
- k) cura la pubblicazione degli atti e la trasmissione degli atti deliberativi all'organo tutorio ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti del comune;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

Art.59

Il Vice Segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. E' preposto alla direzione di un settore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

Art. 60

Responsabili di settore

1. I funzionari responsabile di settore assicurano, sotto la direzione del segretario comunale, l'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché il raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi espressi dall'amministrazione in termini di qualità quantità e tempestività.
2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti i compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nella organizzazione del lavoro e nell'utilizzo del personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi e quanto altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. la direzione dei settori è conferita ai dipendenti appartenenti alla qualifica apicale prevista dalla pianta organica dell'ente.
5. Il segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione nei confronti degli stessi. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al segretario.
6. il segretario coordina l'attività di detti funzionari prevalentemente attraverso la conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

Art. 61

Attribuzione di ciascun dipendente

1. Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla qualifica funzionale nel quale lo stesso è inquadrato e, in particolare, dal regolamento di organizzazione uffici e servizi.
2. Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidategli, della qualità del lavoro svolto e dei tempi di esecuzione.

Art. 62

Responsabile dei procedimenti disciplinari

1. E' istituito presso il Comune un ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 29/1999 disciplinato da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nell'osservanza delle leggi sulla contabilità e finanza degli enti locali.
2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio delibera annualmente.
3. Il bilancio di previsione è l'atto fondamentale amministrativo giuridico, contabile e politico mediante il quale il Comune programma la propria attività finanziaria allo scopo di perseguire i propri fini. Esso costituisce norma e guida per l'azione amministrativa.
4. La finanza Comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.

Art. 64

Bilancio

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili e programmatici sono approvati dal Consiglio nei modi e termini previsti dalla legge e sono redatti in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano esercitati, oltre che il controllo finanziario anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 65

Revisori dei conti

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comune è esercitato da un collegio di tre revisori dei conti, eletti con voto limitato ad uno. Secondo la disposizione degli artt. 234 e segg. Del D.lgs 267/2000
2. I Revisori espletano attività di consulenza al Consiglio in tema di bilanci e consuntivi, nonché di piani finanziari in relazione ai suoi poteri di indirizzo e di controllo; presentano altresì al consiglio, ogni quadrimestre una relazione sulla propria attività di vigilanza evidenziando eventuali irregolarità o disfunzioni; verificano il conseguimento degli obiettivi di equilibrio finanziario e di cassa, attraverso il controllo interno di gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità; verificano ed attestano la corrispondenza del conto del patrimonio con le risultanze delle scritture degli inventari.
3. Esercitano, altresì, ogni altra attribuzione stabilita dal Regolamento di contabilità, il quale disciplinerà gli aspetti organizzativi e funzionali, specificandone le funzioni di controllo, proposta, impulso e garanzia, assicurando un corretto ed equilibrato raccordo operativo con gli organi ed uffici comunali.
4. I Revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi. Tale requisito è comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto con le modalità ai sensi del D.P.R. 445/2000

5. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei Revisori dei Conti e di relativi adempimenti.

TITOLO VIII RESPONSABILITÀ

Art. 66

Responsabilità - Obbligo di rapporto

1. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti Comunale sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi inerenti alla carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al precedente comma, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, il Segretario, od uno dei revisori che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 67

Difetto di legittimazione

1. Gli Amministratori, il Segretario i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni cagionino ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa grave, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. A tal fine la Giunta Municipale adotta i provvedimenti conseguenti in conformità all'art. 23 del D.L. 66/1989 ed, ove sia stato notificato decreto ingiuntivo o atto di citazione, in sede di costituzione in giudizio dovrà far eccepire il difetto di legittimazione passiva.
3. Tale procedura è adottata anche in caso di ricorso da parte dei creditori per il pagamento di prestazioni o forniture eseguite in violazione delle norme in materia di ordinazione di spese.
4. In caso di inosservanza della suindicata procedura, i componenti la giunta che conosceranno il debito, adottando atto deliberativo di liquidazione, saranno responsabili solidalmente con coloro i quali hanno ordinato la spesa in deroga alle norme vigenti in materia.
5. Sono parimenti responsabili i dipendenti che renderanno i pareri sulle proposte di deliberazione relative in contrasto con i suindicati principi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto approvato dal Consiglio Comunale entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del comune se posteriore. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Per tutte le altre materie, nelle more si continuano ad applicare le norme di legge e le disposizioni statutarie,
3. Il Consiglio approva subordinatamente alla definizione dello statuto i regolamenti ivi previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari precedenti, purché compatibili con i principi del presente statuto.
4. Per le modifiche statutarie si applicano le norme previste per l'applicazione dello statuto stesso, secondo il procedimento di cui all'art 4 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91.
5. Lo Statuto e le relative modifiche, entro 15 gg. successivi dalla loro esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la piena ed effettiva conoscibilità.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizione di legge vigenti in materia.

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 2 |
| <u>TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI</u> | 5 |
| ART. 1 | 5 |
| DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| ART. 2 | 5 |
| FUNZIONI..... | 5 |
| ART. 3 | 6 |
| PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE..... | 6 |
| ART. 4 | 6 |
| RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ | 6 |
| ART. 5 | 6 |
| ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE | 6 |
| ART. 6 | 7 |
| ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE | 7 |
| ART. 7 | 7 |
| STATUTO | 7 |
| ART. 8 | 7 |
| ADOZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO..... | 7 |
| ART. 9 | 8 |
| REGOLAMENTI..... | 8 |
| ART. 10 | 9 |
| TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE..... | 9 |
| ART. 11 | 9 |
| PARI OPPORTUNITÀ..... | 9 |
| ART. 12 | 10 |
| SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO | 10 |
| ART. 13 | 10 |
| COOPERAZIONE EUROPEA ED EMIGRAZIONE | 10 |
| <u>TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE INIZIATIVA POPOLARE DI INFORMAZIONE E DI DIRITTO DI ACCESSO</u> | 12 |
| ART. 14 | 12 |
| PRINCIPI | 12 |
| ART. 15 | 12 |
| PARTECIPAZIONE POPOLARE - REFERENDUM CONSULTIVI | 12 |
| ART. 16 | 13 |
| INIZIATIVA POPOLARE | 13 |
| ART. 17 | 13 |
| DIRITTO DI INFORMAZIONE..... | 13 |
| ART. 18 | 13 |
| AZIONE POPOLARE..... | 13 |
| ART. 19 | 13 |
| DIRITTO DI ACCESSO..... | 13 |
| ART. 20 | 14 |
| DIFENSORE CIVICO | 14 |
| <u>TITOLO III - FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI</u> | 16 |
| ART. 21 | 16 |
| PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE | 16 |
| <u>TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COPERAZIONE CONVENZIONI CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA</u> | 17 |
| ART. 22 | 17 |
| PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE..... | 17 |
| ART. 23 | 17 |
| CONVENZIONI | 17 |
| ART. 24 | 17 |
| CONSORZI | 17 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 25 | 18 |
| ACCORDI DI PROGRAMMA | 18 |
| <u>TITOLO V - ORGANI DEL COMUNE</u> | 19 |
| ART. 26 | 19 |
| ORGANI DI GOVERNO | 19 |
| ART. 27 | 19 |
| STATUS GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI | 19 |
| <i>Capo I</i> | 19 |
| <i>Il consiglio</i> | 19 |
| ART. 28 | 19 |
| COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO..... | 19 |
| ART. 29 | 19 |
| COMPETENZE DEL CONSIGLIO | 19 |
| ART. 30 | 20 |
| ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL CONSIGLIO | 20 |
| ART. 31 | 20 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE | 20 |
| ART. 32 | 21 |
| CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE | 21 |
| ART. 33 | 22 |
| FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO..... | 22 |
| ART. 34 | 22 |
| QUORUM STRUTTURALE | 22 |
| ART. 35 | 23 |
| I CONSIGLIERI | 23 |
|]ART. 36 | 23 |
| ATTIVITÀ DEI CONSIGLIERI | 23 |
| ART. 37 | 23 |
| GRUPPI CONSILIARI..... | 23 |
| ART. 38 | 23 |
| COMMISSIONI CONSILIARI..... | 23 |
| ART. 39 | 24 |
| REGOLAMENTO INTERNO | 24 |
| ART. 40 | 24 |
| DIMISSIONI | 24 |
| <i>Capo II</i> | 24 |
| <i>La Giunta</i> | 24 |
| ART. 41 | 24 |
| COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA - CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ..... | 24 |
| ART. 42 | 25 |
| DURATA DELLA GIUNTA COMUNALE | 25 |
| ART. 43 | 25 |
| CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE..... | 25 |
| ART. 44 | 26 |
| COMPETENZE DELLA GIUNTA | 26 |
| ART. 45 | 27 |
| FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA..... | 27 |
| ART. 46 | 27 |
| DICHIARAZIONE DEI REDDITI | 27 |
| <i>Capo III</i> | 27 |
| <i>Il Sindaco</i> | 27 |
| ART. 47 | 27 |
| CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO | 27 |
| ART. 48 | 28 |
| ELEZIONE DEL SINDACO | 28 |
| ART. 49 | 28 |
| SECONDO TURNO DI VOTAZIONE | 28 |
| ART. 50 | 29 |
| PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO | 29 |
| ART. 51 | 29 |

| | |
|---|-----------|
| CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO..... | 29 |
| ART. 52 | 29 |
| MOZIONE DI SFIDUCIA | 29 |
| ART. 53 | 29 |
| COMPETENZE DEL SINDACO..... | 29 |
| ART. 54 | 31 |
| VICE SINDACO..... | 31 |
| <u>TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ORGANI DI GESTIONE</u> | 32 |
| ART. 55 | 32 |
| PRINCIPI GENERALI | 32 |
| ART. 56 | 32 |
| ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 32 |
| ART. 57 | 32 |
| ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA | 32 |
| ART. 58 | 32 |
| IL SEGRETARIO COMUNALE | 32 |
| ART.59 | 33 |
| IL VICE SEGRETARIO..... | 33 |
| ART. 60 | 33 |
| RESPONSABILI DI SETTORE..... | 33 |
| ART. 61 | 34 |
| ATTRIBUZIONE DI CIASCUN DIPENDENTE | 34 |
| ART. 62 | 34 |
| RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 34 |
| <u>TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'</u> | 35 |
| ART. 63 | 35 |
| ORDINAMENTO FINANZIARIO | 35 |
| ART. 64 | 35 |
| BILANCIO | 35 |
| ART. 65 | 35 |
| REVISORI DEI CONTI..... | 35 |
| <u>TITOLO VIII - RESPONSABILITÀ</u> | 36 |
| ART. 66 | 36 |
| RESPONSABILITÀ - OBBLIGO DI RAPPORTO..... | 36 |
| ART. 67 | 36 |
| DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE | 36 |
| <u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u> | 37 |